

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CIRIELLI, PACINI, GIULIANO e TEDESCHI Franco**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1976

Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 11 giugno 1974, n. 252, sono state dettate norme per la regolarizzazione della posizione previdenziale dei lavoratori dipendenti dagli organismi di cui al titolo del presente disegno di legge e nel contempo sono stati riaperti i termini di cui alla legge 2 aprile 1958, numero 331, che dettava norme per la regolarizzazione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali. Per le organizzazioni tuttora operanti il termine è di prossima scadenza, mentre per gli ex dipendenti delle organizzazioni sindacali sopresse il termine è scaduto l'8 gennaio 1975 e non tutti gli interessati, purtroppo, hanno avuto tempestiva conoscenza della possibilità loro offerta e non hanno quindi avuto modo di avanzare nei termini la domanda e di presentare la debita documentazione per la concessione della facoltà individuale e di riscatto.

Il Parlamento ha ripetutamente adottato provvedimenti di riammissione in termini,

seguendo in via di prassi il principio che in tema di previdenza sociale si può parlare sì di decadenza e disporre i termini, ma esclusivamente nei riflessi dei pregressi benefici possibili e non realizzati, mentre il diritto in sé non può essere annullato.

È una prassi legislativa che il Parlamento ha con comprensiva larghezza seguito e che riteniamo opportuno ripetere sia nei confronti della prossima decadenza dei termini nei riguardi delle posizioni dei dipendenti delle organizzazioni attive, sia dei già scaduti termini per la regolarizzazione delle posizioni degli ex dipendenti delle organizzazioni disciolte.

Vi proponiamo, pertanto, onorevoli senatori, una proroga dei detti termini di prossima scadenza e una riapertura di quelli già scaduti, sancendo una nuova data di scadenza comune ad entrambi: il 31 dicembre 1976, auspicando che al provvedimento sia data dalla stampa la più larga diffusione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sono prorogati al 31 dicembre 1976.